

LA GIUNTA REGIONALE

vista la legge regionale 7 dicembre 2022, n. 30 (Disposizioni in materia di strade regionali. Modificazioni alla legge regionale 20 novembre 2006, n. 26 (Nuove disposizioni per la classificazione, la gestione, la manutenzione, il controllo e la tutela delle strade regionali. Abrogazione della legge regionale 10 ottobre 1950, n. 1, e del regolamento regionale 28 maggio 1981, n. 1));

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 815 del 14/6/2019 con la quale si approvavano le modalità e le prescrizioni per il rilascio e la revoca delle autorizzazioni e delle concessioni di cui all'articolo 13, commi 4 e 4bis, della legge regionali 20 novembre 2006, n. 26, nel rispetto dei principi contenuti negli articoli 14, 15, 16 e 17, nonché ogni altro aspetto di carattere procedimentale, necessario per l'applicazione della legge regionale 21 luglio 2016, n. 11, in materia di strade regionali, e revoca della DGR 1243/2007 e che, in considerazione dell'entrata in vigore della legge regionale 30/2022, necessita di opportuni aggiornamenti e/o adeguamenti;

atteso che la l.r. 30/2022 all'articolo 1 ha approvato l'inserimento del comma 2bis all'articolo 4, (Declassificazione delle strade regionali), della legge regionale 20 novembre 2006, n. 26 che recita "la Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione adottata d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali, ogni altro aspetto, di carattere procedimentale, necessario all'applicazione del presente articolo";

evidenziata, dalla Struttura viabilità e opere stradali, la necessità, in caso di interventi che comportino situazioni di difformità o incompatibilità rispetto alle esigenze di viabilità, di poter integrare con opportune prescrizioni le autorizzazioni e concessioni di cui sopra rilasciate dai Comuni competenti e dallo Sportello Unico Enti Locali (SUEL);

ritenuto quindi opportuno che, nei tratti di strada correnti all'interno dei centri abitati di competenza dei Comuni, ciascuno per il proprio ambito territoriale di riferimento, i Comuni stessi o il SUEL, per quanto concerne quelli inerenti le attività produttive, trasmettano, contestualmente al rilascio ai richiedenti, copia del provvedimento di autorizzazione o concessione alla Struttura viabilità e opere stradali che potrà, nei successivi 30 giorni, integrare nei casi di cui sopra le opportune prescrizioni. Il Comune competente e il SUEL, dovranno inoltre trasmettere, sempre alla Struttura viabilità e opere stradali le eventuali autorizzazioni di varianti agli interventi precedentemente autorizzati;

considerato che, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge regionale 30/2022, e al fine di uniformare le modalità per il rilascio delle concessioni e autorizzazioni all'interno dei centri abitati da parte dei Comuni, i competenti uffici hanno provveduto all'aggiornamento delle modalità e delle prescrizioni approvate con la DGR 815/2019;

considerato che tali modifiche consistono principalmente:

- nell'aggiornamento di parte delle modalità e delle prescrizioni per il rilascio e la revoca delle autorizzazioni e delle concessioni di cui all'articolo 13 della l.r. 26/2006;
- nella definizione degli aspetti di carattere procedimentale per la declassificazione di tratti di strade regionali dismessi a seguito della realizzazione di nuove varianti prevedendo, un confronto con i Comuni territorialmente competenti per gli eventuali lavori da eseguire sui tratti di strada da declassificare;

considerato inoltre che, il Consiglio permanente degli enti locali, in data 20 giugno 2023, ha espresso parere positivo n. 29/2023 all'intesa, prevista all'articolo 4, comma 2bis e all'articolo 13, comma 4 bis della l.r. 26/2006, sulla proposta della presente deliberazione, formulando la seguente osservazione: "l'Assemblea del CPEL, in relazione al tema dell'esecuzione di interventi di posa o manutenzione di reti infrastrutturali in coincidenza dei tracciati delle strade regionali, evidenzia il significativo impatto che le opere di ripristino del manto stradale comportano all'interno dei quadri economici complessivi degli interventi. A questo proposito, l'Assemblea del CPEL, rendendosi disponibile ad avviare un confronto nel merito, invita l'Amministrazione regionale ad individuare soluzioni tecniche e procedurali che consentano di limitare i costi di ripristino delle strade senza inficiare sulla sicurezza e la percorribilità delle stesse";

tenuto conto che, come riferito dall'Assessore alle opere pubbliche, territorio e ambiente, Davide Sapinet, gli uffici competenti avvieranno un confronto con il CPEL al fine di valutare nel merito l'osservazione sopra evidenziata dall'Assemblea del CPEL;

considerato che i Comuni competenti per territorio, in casi particolari, possono richiedere, come già previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 815 del 14 giugno 2019, alla Struttura viabilità e opere stradali un parere preventivo atto al rilascio delle concessioni e autorizzazioni di propria competenza;

ritenuto pertanto di approvare l'allegato documento recante: "Prescrizioni amministrative, tecniche, strutturali e di sicurezza comuni alle opere ed agli interventi oggetto di concessione e di autorizzazione sulle strade regionali. Definizione delle fasce di rispetto stradale fuori dai centri abitati e delle distanze per la costruzione di accessi, diramazioni, innesti e passi carrabili. Determinazione dell'ammontare della cauzione e modalità procedurali per la declassificazione delle strade regionali.", così come predisposto dai competenti uffici;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 620 in data 29 maggio 2023, concernente l'approvazione del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2023/2025 a seguito della revisione della struttura organizzativa dell'amministrazione regionale di cui alla DGR 481/2023 e attribuzione alle strutture dirigenziali delle quote di bilancio con decorrenza 1° giugno 2023;

visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal Dirigente della Struttura viabilità e opere stradali dell'Assessorato opere pubbliche, territorio e ambiente, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

su proposta dell'Assessore alle opere pubbliche, territorio e ambiente, Davide SAPINET;

ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

1. di revocare, a decorrere dall'adozione della presente, la deliberazione della Giunta regionale n. 815 del 14 giugno 2019;
2. di approvare l'allegato documento recante "Prescrizioni amministrative, tecniche, strutturali e di sicurezza comuni alle opere ed agli interventi oggetto di concessione e di autorizzazione sulle strade regionali. Definizione delle fasce di rispetto stradale fuori dai centri abitati e delle distanze per la costruzione di accessi, diramazioni, innesti e passi

carrabili. Determinazione dell'ammontare della cauzione e modalità procedurali per la declassificazione delle strade regionali." ai sensi degli articoli 4, comma 2bis e 13, comma 4 e 4 bis della l.r. 26/2006 e successive modificazioni;

3. di stabilire che, contestualmente al rilascio ai richiedenti dei provvedimenti di autorizzazione o concessione all'interno dei centri abitati, i Comuni competenti per territorio o lo Sportello Unico Enti Locali (SUEL), per quanto concerne quelli di sua competenza, trasmettano copia dei provvedimenti stessi alla Struttura viabilità e opere stradali che, nei successivi 30 giorni, qualora evidenzino situazioni di difformità o incompatibilità rispetto alle esigenze di viabilità, potrà integrare le opportune prescrizioni;
4. di stabilire che gli uffici competenti avvieranno un confronto con il CPEL al fine di valutare nel merito l'osservazione evidenziata nelle premesse dall'Assemblea del CPEL;
5. di stabilire, inoltre, che, in casi particolari, i Comuni competenti per territorio possano richiedere alla Struttura viabilità e opere stradali un parere preventivo atto al rilascio delle concessioni e autorizzazioni di propria competenza;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
7. di pubblicare la presente nel Bollettino ufficiale della Regione, ai sensi dell'articolo 13, comma 5 della l.r. 26/2006.

Allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 764 in data 10 luglio 2023

PRESCRIZIONI AMMINISTRATIVE, TECNICHE, STRUTTURALI E DI SICUREZZA COMUNI ALLE OPERE ED AGLI INTERVENTI OGGETTO DI CONCESSIONE E DI AUTORIZZAZIONE SULLE STRADE REGIONALI.

DEFINIZIONE DELLE FASCE DI RISPETTO STRADALE FUORI DAI CENTRI ABITATI E DELLE DISTANZE PER LA COSTRUZIONE DI ACCESSI, DIRAMAZIONI, INNESTI E PASSI CARRABILI.

DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DELLA CAUZIONE E MODALITA' PROCEDIMENTALI PER LA DECLASSIFICAZIONE DELLE STRADE REGIONALI.

Premessa.

Il presente documento, in ottemperanza all'art. 4, comma 2bis e all'art. 13, comma 4 e comma 4bis della legge regionale 26/2006 e successive modificazioni:

- a) dispone, sia all'interno che all'esterno della perimetrazione dei centri abitati, le prescrizioni amministrative, tecniche e strutturali comuni a tutte le opere, i depositi, i lavori, o l'uso delle strade diverso dalla circolazione, eseguiti da enti o da privati sulla sede stradale, le sue pertinenze e nelle fasce di rispetto con modalità da interessarne la conservazione, il transito e la viabilità;
- b) determina le larghezze minime delle fasce di rispetto stradale fuori dei centri abitati e delle distanze per la costruzione d'accessi, diramazioni, innesti e passi carrabili;
- c) fissa l'importo della cauzione;
- d) definisce il procedimento necessario per la declassificazione delle Strade Regionali;

Fatto salvo quanto previsto dalla legge regionale 26/2006 e successive modificazioni, che stabilisce, tra l'altro, la competenza per il rilascio delle concessioni e autorizzazioni:

- se fuori dai centri abitati, alla Struttura Viabilità e Opere stradali;
- se all'interno dei centri abitati, ai Comuni ciascuno per il proprio ambito di competenza, fatta eccezione per gli interventi di cui all'articolo 13, comma 3, lettera cbis) della legge regionale 20 novembre 2006, n. 26 e successive modificazioni, la cui competenza rimane in capo alla Struttura Viabilità e Opere stradali. Trattasi di interventi connessi ai servizi di cui all'articolo 28 del D.Lgs. 285/1992 e pertanto:

“I concessionari di ferrovie, di tranvie, di filovie, di funivie, di teleferiche, di linee elettriche e telefoniche, sia aeree che sotteranee, quelli di servizi di oleodotti, di metanodotti, di distribuzione di acqua potabile o di gas, nonché quelli di servizi di fognature e quelli di servizi che interessano comunque le strade, hanno l'obbligo di osservare le condizioni e le prescrizioni imposte dall'ente proprietario per la conservazione della strada e per la sicurezza della circolazione. [...]”;

rimangono in capo ai Comuni territorialmente competenti gli interventi, all'interno dei centri abitati, inerenti gli allacciamenti di privati alle reti principali (quali a titolo esplicativo allaccio acquedotto, allaccio fognatura etc.).

Istanze d'autorizzazione e di concessione.

I soggetti interessati, fatti salvi i casi di competenza dello Sportello Unico Enti Locali (SUEL), al fine di ottenere i provvedimenti di cui all'art.13 della legge regionale 26/2006 e successive modificazioni, devono presentare apposite istanze, complete di generalità, domicilio e/o sede, codice fiscale o partita Iva:

- se fuori dai centri abitati alla Struttura regionale competente in materia di viabilità del Dipartimento Infrastrutture e Viabilità, presso l'Assessorato Opere Pubbliche, Territorio e Ambiente;
- se all'interno dei centri abitati, al Comune competente per territorio, fatta eccezione per gli interventi connessi ai servizi di cui all'art. 28 del Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/1992), la cui competenza rimane in capo al Dipartimento regionale infrastrutture e viabilità, Struttura Viabilità e Opere stradali, ai sensi all'articolo 13, comma 3 lettera cbis) della legge regionale 20 novembre 2006, n. 26 e successive modificazioni.

Le domande devono essere compilate con le modalità specificate nei moduli, scaricabili dal sito dell'Amministrazione Regionale o da ritirare presso la Struttura regionale competente in materia di viabilità, o presso il Comune competente per territorio, su propria modulistica, e devono, a pena d'improcedibilità, contenere tutti gli allegati indicati. Le dichiarazioni e le attestazioni allegate alle istanze sono soggette alle norme del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni.

In caso di comproprietà l'istanza deve essere presentata da un solo rappresentante dei comproprietari, che agisce in nome e per conto degli altri soggetti che partecipano alla comunione.

Gli interessati possono presentare le istanze direttamente presso gli uffici competenti, o mediante il servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento, o tramite PEC al seguente indirizzo: opere_pubbliche@pec.regione.vda.it.

Per quanto concerne le domande, le SCIA e le comunicazioni al SUEL, le stesse dovranno essere presentate a mezzo delle specifiche procedure telematiche a disposizione sul sito istituzionale del SUEL stesso, con le modalità ivi definite.

Le istanze presentate all'Amministrazione regionale, comprese quelle di voltura e rinnovo, da parte dei concessionari di cui all'art. 28 del codice della strada, escluse le Amministrazioni Pubbliche e i loro Consorzi, per il rilascio dei provvedimenti di concessioni e autorizzazioni, sono soggette alle spese di istruttoria per un importo pari a euro 60,00 (sessanta/00).

Modalità di rilascio dei provvedimenti.

Le autorizzazioni e le concessioni sono rilasciate, se fuori dai centri abitati, dal Dirigente della Struttura regionale competente in materia di viabilità o, se all'interno dei centri abitati, fatta eccezione per gli interventi connessi ai servizi di cui all'art. 28 del Codice della Strada, la cui competenza rimane in capo alla Struttura Viabilità e Opere stradali, dall'Amministrazione comunale competente per territorio, alla persona fisica o giuridica che ha presentato istanza.

I provvedimenti che prevedono opere o lavori, fuori dai centri abitati, che insistono sui beni di cui all'articolo 3, comma 1, numeri 33), 34), 36), 45) e 49) del d.lgs. 285/1992 e successive modificazioni, nonché l'isola centrale delle rotatorie, affidati per la manutenzione e gestione ai Comuni, ai sensi dell'articolo 8, comma 2 della legge regionale 26/2006 e successive modificazioni, sono rilasciati previo parere favorevole del Comune interessato.

Il termine di definizione del procedimento amministrativo è di sessanta giorni dalla data di presentazione delle domande o dall'avviso di ricevimento delle medesime, fatto salvo quanto stabilito dagli eventuali accordi e/o convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 14bis, comma 3bis, della legge regionale 26/2006 e successive modificazioni.

In caso di comproprietà il relativo provvedimento di concessione o autorizzazione sarà rilasciato al rappresentante dei comproprietari.

Al titolare del provvedimento può essere rilasciato un duplicato in caso di smarrimento, distruzione o furto.

Per quanto concerne i provvedimenti di competenza del SUEL, termini e modalità di rilascio sono definiti nell'ambito degli iter istruttori definiti in attuazione ai disposti della normativa nazionale e regionale in tema di procedimento unico.

Durata dei provvedimenti e loro trasferimento.

La durata dei provvedimenti, sia fuori che all'interno della perimetrazione dei centri abitati, è stabilita all'atto del rilascio e non può eccedere i quindici anni. Per le autorizzazioni e le concessioni rilasciate dalla Struttura regionale competente in materia di viabilità, fuori dai centri abitati, alla data di scadenza, salvo revoca o rinuncia in forma scritta, il rinnovo è automatico per ulteriori anni 15 previo pagamento del canone di cui all'allegato A della legge regionale 26/2006 e successive modificazioni, se dovuto, da effettuarsi in un'unica soluzione all'atto del rilascio o del rinnovo della concessione o autorizzazione, per l'intera durata del provvedimento.

Il rinnovo automatico dei provvedimenti alla scadenza, si applica anche per tutte le concessioni e autorizzazioni in essere e valide alla data del 1° gennaio 2023, data di entrata in vigore della legge regionale 30/2022.

Le autorizzazioni per l'occupazione con installazione di mezzi pubblicitari (da presentare sia fuori che all'interno dei centri abitati al SUEL per quanto concerne quelli inerenti attività produttive) hanno la durata massima di tre anni, sia fuori che all'interno della perimetrazione dei centri abitati, e sono assoggettate al pagamento del canone di cui all'allegato A della legge regionale 26/2006 e successive modificazioni, se dovuto, da effettuarsi in un'unica soluzione all'atto del rilascio dell'autorizzazione per l'intera durata del provvedimento e possono essere rinnovate alla scadenza su richiesta del titolare.

Tutte le autorizzazioni e le concessioni, sia fuori che all'interno dei centri abitati, possono essere revocate in qualsiasi momento dalla Struttura regionale competente in materia di viabilità per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale senza corresponsione d'indennità alcuna.

La titolarità dei provvedimenti può essere trasferita. La comunicazione di voltura deve essere presentata da un unico soggetto richiedente oppure, in caso di comproprietà, dal rappresentante dei comproprietari, alla Struttura regionale competente in materia di viabilità o al Comune competente per territorio, se all'interno dei centri abitati, fatta eccezione per i concessionari dei servizi di cui all'art. 28 del codice della strada, la cui competenza rimane in capo alla Struttura Viabilità e Opere stradali, non oltre sessanta giorni dalla data di variazione soggettiva. La comunicazione, unitamente al provvedimento originario, costituisce volturazione del titolo decorsi sessanta giorni dal deposito.

Nel caso di decesso del titolare del provvedimento gli eredi subentrano nella titolarità della concessione con la presentazione di specifica modulistica indirizzata alla Struttura regionale competente in materia di viabilità o al Comune competente per territorio, se all'interno dei centri abitati. Nel caso di più eredi tale comunicazione deve essere presentata dal rappresentante degli eredi.

Per quanto concerne i provvedimenti di competenza del SUEL, le comunicazioni di voltura dovranno essere presentate a mezzo delle specifiche procedure telematiche a disposizione sul sito istituzionale del SUEL stesso con le modalità ivi definite.

Rinuncia.

Prima della scadenza dei provvedimenti è consentito rinunciare. L'atto di rinuncia deve essere presentato alla Struttura regionale competente in materia di viabilità o al Comune competente per territorio, se all'interno dei centri abitati, fatta eccezione per gli interventi connessi ai servizi di cui dell'art. 28 del Codice della Strada, la cui competenza rimane in capo alla Struttura Viabilità e Opere stradali, e nella dichiarazione deve essere indicata la data entro cui viene ripristinato lo stato dei luoghi che, in tutti i casi, deve avvenire entro trenta giorni dalla data di presentazione.

Nei casi di rinuncia non è dovuta la restituzione delle spese e dell'eventuale canone se previsto.

Modalità di costituzione della cauzione, determinazione e svincolo.

La Struttura regionale competente in materia di viabilità o l'Amministrazione comunale competente per territorio, se all'interno dei centri abitati, fatta eccezione per gli interventi connessi ai servizi di cui all'art. 28 del codice della strada, la cui competenza rimane in capo alla Struttura Viabilità e Opere stradali, prima del rilascio dei provvedimenti, comunica al soggetto che ha presentato l'istanza l'importo dell'eventuale cauzione da costituirsi con fideiussione bancaria o polizza assicurativa con clausola di pagamento "a prima richiesta" a favore dell'Amministrazione regionale con validità di almeno 6 mesi oltre la data di presunta ultimazione dei lavori. L'Amministrazione concedente potrà valutare di richiedere l'eventuale proroga della fideiussione bancaria o polizza assicurativa al fine della copertura del periodo assicurativo previsto oltre i 6 mesi dalla fine dei lavori.

La costituzione della cauzione è obbligatoria quando, tenuto conto dell'entità dei lavori e delle caratteristiche delle opere, la stima dei costi di ripristino della sede stradale e dei suoi manufatti, calcolati sulla base del Prezziario Regionale in vigore alla data della richiesta del provvedimento, superi l'importo di quindicimila Euro. Sono esclusi dall'obbligo della costituzione della cauzione i soggetti di cui all'art. 14bis, comma 4 lettera a) della legge regionale 26/2006 e successive modificazioni.

L'ente che rilascia la garanzia deve rinunciare espressamente al beneficio della preventiva escussione e deve subordinare lo svincolo al "benestare" esplicito dell'Amministrazione regionale, essendo ininfluente il decorso del termine o altra circostanza quale il mancato pagamento delle commissioni e dei diritti. Inoltre, in caso di soggetti titolari di numerosi provvedimenti, quindi tenuti all'attivazione di più garanzie, è accettato un unico atto fideiussorio di importo tale da comprendere l'intervento di importo maggiore, fermo restando che l'eventuale escussione della garanzia dovrà comportare l'automatica reintegrazione della stessa sino all'importo originario.

L'avvenuta costituzione di cauzione deve essere effettuata prima del rilascio del provvedimento, e depositata presso la Struttura competente in materia di viabilità.

Al termine dei lavori, l'interessato deve presentare al dirigente della Struttura competente apposita istanza, per lo svincolo della cauzione accompagnata dalla documentazione grafica (As built) delle opere come eseguite e l'attestazione della Direzione Lavori, ove nominata, circa il rispetto del progetto concessionato. Lo svincolo è concesso ad avvenuto accertamento dell'ottemperanza a tutte le condizioni e prescrizioni contenute nei provvedimenti rilasciati. In difetto delle condizioni summenzionate, la somma a titolo di garanzia è incamerata dell'Amministrazione regionale, salvo il diritto ai maggiori danni per l'esecuzione d'ufficio delle opere di ripristino.

Durata e modalità d'esecuzione dei lavori. Manutenzione delle opere concesse od autorizzate.

Nell'assentire i provvedimenti di autorizzazione e di concessione è stabilito il termine entro cui le opere o i lavori devono avere inizio e compimento, fermo restando che nel periodo compreso tra il 1 novembre ed il 15 marzo di ogni anno, fatte salve ragioni di comprovata urgenza, è vietato eseguire lavori che interessano la sede del corpo stradale.

Qualora per la realizzazione dell'oggetto del provvedimento sia necessaria l'esecuzione di lavori che interessano l'area demaniale, l'impresa esecutrice deve richiedere alla Struttura regionale competente in materia di viabilità o al Comune competente per territorio, se all'interno dei centri abitati, fatta eccezione per gli interventi connessi ai servizi di cui all'art. 28 del codice della strada, la cui competenza rimane in capo alla Struttura Viabilità e Opere stradali, apposita autorizzazione, ai sensi dell'art. 21 del nuovo Codice della strada, all'esecuzione dei medesimi, provvedendo alla costituzione della cauzione, se dovuta.

Il libero transito dovrà essere garantito durante l'esecuzione dei lavori. Ove non fosse possibile quanto sopra, dimostrandone l'assoluta necessità, il concessionario o l'impresa esecutrice dovrà richiedere l'emissione di specifica ordinanza per la chiusura temporanea al traffico o modifica della viabilità sulla

strada interessata e/o per l'installazione dell'opportuno impianto semaforico. Le relative richieste dovranno pervenire alla Struttura regionale competente in materia di viabilità almeno 20 giorni prima dell'inizio dei lavori.

L'esecuzione delle opere o dei lavori deve avvenire nel pieno rispetto delle norme fissate nei disciplinari. Durante l'esecuzione dei lavori deve recarsi il minimo disturbo al transito ed il personale della struttura concedente e della Struttura regionale competente in materia di viabilità ha libero accesso al cantiere, sia per controllare che vengano osservate tutte le condizioni della concessione sia per fornire disposizioni e prescrizioni per l'esecuzione dei lavori.

Le opere da eseguirsi non devono recare danno né aggravio alcuno al piano viabile ed alle sue pertinenze.

L'Amministrazione regionale o il Comune competente per territorio, se all'interno dei centri abitati, fatta eccezione per gli interventi connessi ai servizi di cui all'art. 28 del codice della strada, la cui competenza rimane in capo alla Struttura Viabilità e Opere stradali, sono comunque sollevati da ogni responsabilità civile e penale per i danni che dovessero derivarne a terzi durante l'esecuzione dei lavori e/o per mancata osservanza delle prescrizioni impartite per la manutenzione delle opere autorizzate o concesse.

L'Amministrazione concedente può, in qualsiasi momento, prescrivere al concessionario ed all'esecutore dei lavori ulteriori interventi al fine di evitare pericoli per la circolazione o danni al corpo stradale ed alle sue pertinenze.

Al verificarsi di ragioni di pubblico interesse, il titolare dei provvedimenti, su richiesta della Struttura regionale competente in materia di viabilità (sia per i tratti di strada regionale correnti all'interno che al di fuori dei centri abitati) o del Comune competente per territorio, se all'interno dei centri abitati, fatta eccezione per gli interventi connessi ai servizi di cui all'art. 28 del codice della strada, la cui competenza rimane in capo alla Struttura Viabilità e Opere stradali, deve apportare, a sue spese, alle opere autorizzate le modificazioni che si rendessero necessarie. Nei casi d'inadempimento, i lavori sono eseguiti d'ufficio e le spese occorrenti, maggiorate del 10%, sono addebitate al concessionario.

Dovrà essere trasmessa, alla Struttura competente in materia di viabilità, la documentazione grafica (As built) delle opere come eseguite e l'attestazione della Direzione Lavori, ove nominata, circa il rispetto del progetto concessionato.

Per l'intera durata del provvedimento, la manutenzione delle opere eseguite sul corpo stradale e le sue pertinenze è a carico del concessionario che è tenuto ad eseguirla dandone idoneo preavviso alla Struttura regionale competente in materia di viabilità o al Comune competente per territorio, se all'interno dei centri abitati, fatta eccezione per gli interventi connessi ai servizi di cui all'art. 28 del codice della strada, la cui competenza rimane in capo alla Struttura Viabilità e Opere stradali, ed ottemperando alle direttive ed alle prescrizioni che i medesimi eventualmente riterranno opportune.

L'inosservanza delle prescrizioni contenute nei provvedimenti o l'insufficiente manutenzione delle opere comporta la revoca delle concessioni e delle autorizzazioni, oltre all'applicazione della sanzione accessoria del ripristino dei luoghi secondo le norme del capo I, sezione II del titolo VI del D.lgs 285/1992 e successive modificazioni.

Ripristino dello stato dei luoghi e danni procurati. Obblighi.

Il titolare dei provvedimenti hanno l'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi alla scadenza o dal giorno della revoca del provvedimento, nonché di riparare tutti i danni derivanti dall'esecuzione di opere o dalla loro rimozione per qualsiasi ragione. Nel caso di mancato ripristino dei luoghi, sgombero, riparazione di danni, si applica quanto previsto dal Codice della Strada.

Determinazione delle fasce di rispetto fuori dai centri abitati.

Definizioni.

Le fasce di rispetto stradale sono costituite dalla parte di area esterna al confine stradale sulla quale insistono vincoli e limiti per la realizzazione di costruzioni, recinzioni, piantagioni, depositi e simili.

In corrispondenza ed all'interno delle intersezioni a livello sfalsato, è vietata la costruzione di ogni tipo di manufatto in elevazione e le fasce di rispetto da associare alle rampe esterne devono essere quelle relative alla categoria di strada di minore importanza tra quelle che si intersecano.

Nel caso in cui ricorrano motivi di pubblico interesse, asseverati con provvedimento dirigenziale, possono essere stabilite specifiche deroghe.

Fasce di rispetto per le costruzioni e le ricostruzioni.

Per gli interventi previsti dall'articolo 39 della legge regionale 11/1998 e successive modificazioni, ove i fondi contigui alla sede stradale risultino all'interno degli insediamenti previsti dai piani regolatori generali, così come definito dalla deliberazione di cui al comma 3 del menzionato articolo, l'ampiezza delle fasce di rispetto è:

- a) sette metri e cinquanta dall'asse della carreggiata per le strade con carreggiata di larghezza inferiore o uguale a cinque metri;
- b) nove metri dall'asse della carreggiata per le strade con carreggiata di larghezza superiore a cinque metri ed inferiore o uguale ad otto metri;
- c) quindici metri dall'asse della carreggiata per le strade con carreggiata di larghezza superiore ad otto metri.

Le stesse distanze si applicano nei casi previsti dall'art. 99, comma 3, della legge regionale 11/1998.

Nelle altre parti del territorio, così come definito dalla deliberazione di cui all'art. 39, comma 3 della legge regionale 11/98, l'ampiezza delle fasce di rispetto è:

- a) quattordici metri dall'asse della carreggiata per le strade con carreggiata di larghezza inferiore o uguale ad otto metri;
- b) ventisette metri e cinquanta dall'asse della carreggiata per le strade con carreggiata di larghezza superiore ad otto metri.

Si definisce carreggiata la parte di piattaforma stradale destinata al transito dei veicoli con esclusione delle aree di sosta e di parcheggio, delle piste ciclabili, dei marciapiedi nonché delle strutture non transitabili, come cunette, arginelli, banchine, parapetti e simili.

Fermo restando quanto stabilito dagli articoli 12 e 13 della legge regionale, possono essere concessi:

- a) gli ampliamenti, non prospicienti il fronte strada, purché non interferiscano con la visuale ai fini della sicurezza stradale;
- b) gli ampliamenti dell'edificio esistente, fino al limite del fronte strada del medesimo, per opere imposte da norme di legge, allorché non ne sia possibile la realizzazione in altra posizione;
- c) gli ampliamenti mediante collegamento di due edifici preesistenti a condizione che il fronte della nuova opera rimanga comunque arretrato od allineato rispetto al fronte dell'edificio più avanzato.

Le opere consistenti in sporti, aggetti, balconi, scale, tettoie, che non richiedono appoggi al suolo possono essere realizzate su edifici preesistenti limitatamente alla parte non prospiciente la strada e fino al limite del fronte strada. Tale ultimo limite può essere superato solo se dette opere non incidono sulle condizioni di sicurezza della circolazione.

Fasce di rispetto per fossi, canali, escavazioni, riporti e livellamenti.

Lungo le strade è vietata l'apertura di fossi o canali, ovvero fare escavazioni che comportino movimenti di terra a distanza inferiore a tre metri dal confine stradale.

Nel caso di apertura di fossi o canali od escavazioni che comportino movimenti di terreno di profondità superiore a tre metri, la distanza dal confine stradale non può essere inferiore alla profondità dello scavo

rispetto al piano di campagna. La distanza dal confine stradale è in ogni caso misurata dall'apertura dello scavo rispetto al piano di campagna.

Ai soli fini della sicurezza della circolazione, ove il fosso, il canale o l'escavazione abbia profondità superiore a due metri e sia realizzato entro metri dieci dal confine stradale, è fatto obbligo al titolare del provvedimento d'installare, a margine della sede stradale, apposita barriera di sicurezza con caratteristiche, dimensioni e modalità di installazione stabilite dalla Struttura concedente. Tale obbligo può essere derogato esclusivamente per opere temporanee destinate a durare al massimo sessanta giorni ed, in tali casi, possono essere prescritti dispositivi di protezione.

Sono consentiti nei terreni adiacenti alla sede stradale lavori di sbancamento, riporto e livellamento del terreno. Il provvedimento è rilasciato con l'esclusiva condizione che l'intervento non costituisca limitazione per la circolazione, per la sicurezza stradale, per la stabilità degli eventuali manufatti e l'integrità del corpo stradale e siano comunque garantite le condizioni per il regolare deflusso delle acque.

Fasce di rispetto per muri di cinta.

Le recinzioni lungo le strade regionali possono essere costruite lungo la linea di confine con la proprietà demaniale e le sue pertinenze ma, comunque, a distanza non inferiore a cinquanta centimetri dal filo esterno dei paracarri o segnalimiti, dalle barriere di protezione o guardavia, oppure dal filo esterno del cordolo della cunetta o di delimitazione della sede viabile.

All'interno delle curve o dei tornanti possono essere installate solamente recinzioni che, a giudizio della struttura competente, permettano una buona visibilità per la sicurezza stradale.

Fasce di rispetto per alberi e piantagioni.

Fuori dei centri abitati la distanza dal confine stradale da rispettare per impiantare alberi lateralmente alla strada, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non deve essere inferiore a cinque metri.

Qualsiasi piantagione di specie legnosa, anche a carattere stagionale, che a completamento del ciclo vegetativo non superi in altezza un metro può essere coltivata a distanza non inferiore ad un metro.

Qualsiasi piantagione di specie legnosa, anche a carattere stagionale che a completamento del ciclo vegetativo non superi l'altezza di tre metri può essere coltivata a distanza di tre metri.

Ai soli fini della sicurezza della circolazione, ove gli alberi o le piantagioni, costituenti ostacolo fisso, siano impiantati entro metri dieci dal margine della carreggiata, è fatto obbligo all'interessato d'installare a margine della sede stradale apposita barriera di sicurezza con modalità caratteristiche e dimensioni stabilite dalla Struttura competente.

Quando, per la conformazione dei luoghi, le distanze indicate nel presente articolo non siano ritenute sufficienti per la sicurezza della circolazione ne sono prescritte di superiori.

Fasce di rispetto per siepi e recinzioni.

Le siepi e le recinzioni non possono essere poste lungo le strade a distanza inferiore a cinquanta centimetri dal confine stradale o dal filo esterno dei paracarri o dei segnalimiti. Se l'altezza della siepe o della recinzione è superiore ad un metro dal piano di appoggio, la distanza dal confine non può essere inferiore ad un metro dai predetti limiti.

Per "recinzione" si intendono i manufatti in legno oppure le reti metalliche od i materiali similari sostenuti da paletti infissi direttamente nel terreno od in cordoli emergenti dal suolo. Qualora i cordoli emergano dal suolo oltre trenta centimetri, le recinzioni sono considerate di altezza superiore ad un metro.

Tutte le recinzioni devono comprendere opere idonee per il regolare deflusso delle acque superficiali.

Occupazioni di suolo stradale, attraversamenti e percorrenze.

Occupazioni del suolo, soprassuolo e sottosuolo stradale.

Per “occupazione” s’intende: l’utilizzo del suolo, del sottosuolo e soprassuolo stradale mediante impianti, installazioni, allestimenti, depositi, opere e manufatti che poggiano o comunque insistono entro i confini stradali.

Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore ad un anno. Sono permanenti le occupazioni fino a quindici anni.

Le occupazioni di scarpate possono essere concesse limitatamente alla costruzione di accessi a fondi adiacenti alla strada ed ai fabbricati. Sulle scarpate possono essere costruiti muri d’ala per la realizzazione degli accessi e si può effettuare il riempimento fino alla quota del piano viabile; inoltre, è consentito il taglio dei muri di controripa purché le testate dei tronconi abbiano le stesse caratteristiche dei muri. Le sopraelevazioni dei medesimi devono presentare le stesse caratteristiche di quelli esistenti previa verifica statica dei manufatti stessi.

Fuori dei centri abitati, nel rispetto delle norme di cui all’art. 29 del D.P.R. 445/1992 e successive modificazioni per l’ubicazione di chioschi, edicole od altre installazioni, anche a carattere provvisorio, si applicano le disposizioni di cui all’art. 26, comma 7 e 8, nonché quelle di cui agli articoli 16, comma 2, e 20, comma 2 del codice della strada.

Occupazioni d’urgenza.

Per fare fronte a situazioni d’emergenza o di pericolo per la circolazione o per esigenze di tutela della pubblica incolumità che non consentano indugio, è possibile procedere all’occupazione di suolo stradale con l’osservanza delle seguenti prescrizioni:

a) la presentazione di tempestiva comunicazione alla Struttura Viabilità o al Comune competente per territorio, se all’interno dei centri abitati, fatta eccezione per gli interventi connessi ai servizi di cui all’art. 28 del codice della strada, la cui competenza rimane in capo alla Struttura Viabilità e Opere stradali, a cura del soggetto interessato o dall’autorità di pubblica sicurezza. La comunicazione è valida anche se fatta per via PEC;

b) la presentazione, entro quarantotto ore dall’intervento, della domanda in sanatoria di occupazione di suolo pubblico a cura del soggetto interessato, a seguito della quale, verificata dal dirigente della struttura competente la condizione d’urgenza sulla base della documentazione allegata, viene rilasciata concessione. In ogni caso, all’atto dell’occupazione d’urgenza, l’interessato o l’autorità intervenuta sono tenuti ad adottare tutti gli accorgimenti necessari per la salvaguardia della pubblica incolumità e per la sicurezza della circolazione stradale.

Nel caso di cessazione dello stato di urgenza o di emergenza, l’interessato o l’autorità intervenuta, anche per mezzo di soggetti terzi, sono tenuti a ripristinare lo stato dei luoghi nelle condizioni preesistenti.

L’interessato è sempre obbligato a comunicare alla struttura competente il nome del responsabile dei lavori.

Occupazioni abusive.

Sono considerate abusive le occupazioni prive di autorizzazione o di concessione, quelle mantenute a seguito di provvedimenti revocati o per i quali sia stata comunicata la rinuncia.

Salvo i casi di occupazione disposta dalla pubblica autorità, le occupazioni d’urgenza per le quali non sia stata presentata la comunicazione e la domanda in sanatoria di cui al punto precedente sono considerate abusive.

Condizioni tecniche per l'occupazione stradale.

Il provvedimento per l'occupazione di suolo stradale contiene le condizioni tecniche particolari per il singolo intervento e le prescrizioni necessarie per la sicurezza stradale e la corretta utilizzabilità dell'area. Le costruzioni, i materiali e quant'altro costituisce oggetto dell'occupazione devono essere appoggiati su suolo senza pregiudizio per l'area e per la struttura stradale. Se per effettuare l'occupazione è necessario manomettere la strada, le opere, i servizi e le attrezzature ad essa appartenenti, il provvedimento è rilasciato a particolari condizioni che, di volta in volta, vengono stabilite in ragione di quanto deve essere realizzato. In tal caso sono a carico del soggetto autorizzato gli oneri tecnici ed economici richiesti per il mantenimento ed il ripristino delle preesistenti condizioni.

Qualora risultino necessarie opere o lavori di consolidamento, miglioramento od adeguamento della struttura stradale destinata all'esercizio o al godimento dell'occupazione, la Struttura regionale competente in materia di viabilità o il Comune competente per territorio, se all'interno dei centri abitati, fatta eccezione per gli interventi connessi ai servizi di cui all'art. 28 del codice della strada, la cui competenza rimane in capo alla Struttura Viabilità e Opere stradali, può consentire tali realizzazioni ed imporle a cura e spese dell'interessato, salva la facoltà di valutare, caso per caso, l'occupazione di suolo necessaria per la posa in opera di cassonetti per rifiuti solidi urbani, armadi o cassette per impianti tecnologici, cabine telefoniche, pensiline salvagenti od altre strutture simili e di stabilire le prescrizioni tecniche in ordine al luogo dell'installazione, alla durata ed alle condizioni della strada e delle sue pertinenze.

Attraversamenti e percorrenze.

Quanto riportato nei paragrafi seguenti si applica per i tratti di strade regionali, sia fuori che all'interno della perimetrazione dei centri abitati.

Attraversamenti e percorrenze stradali.

Gli attraversamenti e le percorrenze di strade, devono essere realizzati in modo tale che il loro uso e la loro manutenzione non intralci la circolazione e, per quanto possibile, l'accesso alle fasce di pertinenza. Essi si distinguono in:

- a) attraversamenti trasversali, se interessano in tutto o in parte la sezione della sede stradale;
- b) percorrenze longitudinali, se seguono parallelamente l'asse della strada entro i confini di proprietà demaniale;
- c) misti, se si verificano entrambe le condizioni precedenti.

La soluzione tecnica prescelta per la realizzazione degli attraversamenti e delle percorrenze deve tenere conto della sicurezza e della fluidità della circolazione sia durante l'esecuzione dei lavori sia durante l'uso dell'impianto oggetto dell'attraversamento o della percorrenza, nonché della possibilità di ampliamento della sede stradale. In ogni caso devono essere osservate le norme tecniche e di sicurezza previste per ciascun impianto.

Le opere ed i depositi relativi ad attraversamenti o ad altri usi previsti dall'art. 25, comma 1, del d.lgs 285/1992 e successive modificazioni, sono autorizzati su presentazione di apposito progetto, redatto da professionista abilitato, contenente le condizioni per l'esecuzione dei lavori, la delimitazione del cantiere ed il segnalamento dello stesso.

Nel caso di esecuzione di opere o di depositi che comportino la chiusura temporanea al transito della strada sono posti a carico del soggetto autorizzato gli oneri e le spese per l'eventuale deviazione e per i servizi di viabilità connessa.

La Struttura regionale competente in materia di viabilità o il Comune competente per territorio, se all'interno dei centri abitati, fatta eccezione per gli interventi connessi ai servizi di cui all'art. 28 del codice della strada, la cui competenza rimane in capo alla Struttura Viabilità e Opere stradali, può ordinare la sospensione dei lavori qualora non venissero osservate le prescrizioni dei provvedimenti concessi.

Al termine dei lavori è disposta visita di verifica o di collaudo dei lavori eseguiti per accertare il corretto ripristino dei luoghi, fermo restando, a carico del soggetto autorizzato, la responsabilità verso terzi per la corretta esecuzione delle opere.

Durante l'esecuzione dei lavori e durante la gestione dell'impianto installato il soggetto autorizzato è tenuto alla manutenzione dell'opera. L'amministrazione regionale può, in qualunque momento, agire in danno per la tutela della pubblica incolumità e dei suoi interessi.

Attraversamenti e percorrenze in sotterraneo.

Gli attraversamenti stradali in sotterraneo sono posizionati in appositi manufatti od in cunicoli e pozzetti che devono essere idonei a proteggere gli impianti in essi collocati, nonché ad assorbire le sollecitazioni derivanti dalla circolazione stradale e, per quanto possibile, le opere devono essere realizzate prioritariamente con sistema a spinta nel corpo stradale.

E' consentita eccezionalmente, o quando si è in presenza di manto stradale parzialmente alterato, la realizzazione degli attraversamenti mediante scavo.

I cunicoli, le gallerie, i servizi, i pozzetti e gli impianti devono essere dimensionati in modo da consentire la possibilità di interventi di manutenzione senza che ciò comporti manomissione del corpo stradale od intralcio alla circolazione. I cunicoli, le gallerie ed i pozzetti devono essere realizzati in modo da consentire la collocazione di più servizi in un unico attraversamento. E' vietata la collocazione di condotte di gas in cunicoli contenenti altri impianti e la cui presenza contrasti con norme di sicurezza. L'accesso agli attraversamenti ed alle percorrenze avviene mediante pozzetti che non insistono sulla carreggiata stradale, fatti salvi i casi in cui non sia tecnicamente possibile collocarli al di fuori della carreggiata.

Gli attraversamenti trasversali della sede stradale devono essere realizzati, ove possibile, perpendicolarmente al suo asse.

Le condutture in percorrenza sono realizzate nelle fasce di pertinenza e di rispetto stradale al di fuori della carreggiata, possibilmente alla massima distanza dal margine della stessa e, solo quando obiettive condizioni eccezionali lo rendano necessario, o non siano possibili soluzioni alternative, in corrispondenza della banchina per i tratti di strada a livello di campagna od in trincea. E' assolutamente vietata la posa al di sotto del piano viabile, salvo nei tratti dove sia riscontrata la materiale impossibilità di realizzazioni alternative (ex.: tratti di strade fiancheggiate da case ecc.).

Nel caso di attraversamenti stradali e di percorrenze, le lavorazioni devono essere realizzate con opportuna attrezzatura (taglia-asfalto), onde contenere la larghezza della sezione di scavo. Il relativo materiale di risulta, deve anch'esso essere allontanato contestualmente alle operazioni di realizzazione dello scavo. I sottoservizi in attraversamento ed in percorrenza devono essere posati a profondità non inferiore a un metro rispetto al manto stradale (art. 66 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495) e devono essere identificabili mediante l'apposita georete. I sottoservizi in attraversamento devono quindi essere inseriti in un tubo PVC di diametro superiore per tutta la loro lunghezza. Nel caso di attraversamento, mediante manomissione del piano viabile, gli scavi, di norma, devono essere eseguiti su metà carreggiata alla volta. Lo scavo per le percorrenze deve essere fatto a varie riprese e per tratti continui di lunghezza non superiore generalmente a metri cento. Non può essere intrapreso alcun prolungamento se non dopo aver chiuso il tratto superiore per la lunghezza corrispondente. Gli attraversamenti stradali potranno essere realizzati esclusivamente con la tecnica di scavo tradizionale.

Il riempimento della trincea di scavo (sia quello eseguito sulla sede stradale che quello eseguito in banchina), livellato ad una quota inferiore di 11 cm. rispetto al piano viabile, deve essere eseguito con misto cementato con resistenza a compressione a 7 gg compresa tra 25 e 50 kg/cmq (a titolo indicativo dosaggio di 150 kg/mc di cemento Portland tipo 325).

Si deve provvedere alla successiva e tempestiva stesa di conglomerato bituminoso (tappetone) a riempimento sino a raggiungere la preesistente quota del piano viabile, e al ricarico di eventuali avvallamenti che dovessero verificarsi prima della stesa del manto d'usura definitivo.

Per evitare nel tempo cedimenti del piano viabile, si richiede che la pavimentazione stradale manomessa viene rinforzata con l'utilizzo di conglomerato bituminoso costituito da geogriglia in fibra di vetro, accoppiata durante il processo di produzione mediante cucitura ad un geotessile non tessuto (riferimento: elenco prezzi regionale - S44.D10.010).

La geogriglia deve essere posizionata provvedendo preliminarmente ad effettuare la fresatura per una profondità di 11 cm. rispetto al piano viabile e per una larghezza pari allo scavo, maggiorata di almeno 20 cm. per lato.

Il ripristino definitivo deve prevedere la successiva fresatura fino alla profondità di 11 cm., quindi la stesa e cilindatura di uno strato di 7 cm. di binder (strato di collegamento) ed uno strato di 4 cm. di tappeto (manto d'usura), opportunamente raccordati alla preesistente pavimentazione e con andamento regolare, per una larghezza pari a metri dieci lineari (ortogonali rispetto al senso di marcia e a cavaliere dell'attraversamento) per l'attraversamento e alla mezza carreggiata interessata dagli scavi per la percorrenza stradale.

Gli attacchi dei ripristini, laterali e frontali, devono essere preparati con adeguati prodotti, in modo che vi sia una perfetta aderenza tra il ripristino e la pavimentazione preesistente.

La configurazione finale del piano viabile a seguito del ripristino non deve presentare alcun dislivello, sia in direzione longitudinale sia in direzione trasversale, rispetto alla configurazione originaria. I ripristini definitivi previsti devono essere realizzati, in base ai tempi che la Struttura viabilità e opere stradali riterrà opportuni, tenuto conto della data di realizzazione degli interventi.

Nel caso di utilizzo di marciapiedi o di pavimentazioni realizzate in materiale pregiato (cubetti in porfido, lastricato in pietra, autobloccanti ecc.) i ripristini dovranno essere effettuati con la massima cura, al fine di riportare la condizione dei manufatti allo stato originario;

Di norma, non sono autorizzate le realizzazioni di nuovi pozzetti sulla sede della strada classificata regionale.

Quando l'inizio o la fine della percorrenza coincide con un tratto in curva, il ripristino del manto bituminoso deve essere esteso fino alla fine della curva stessa. Devono altresì essere ripristinati, a carico del concessionario, tutta la segnaletica e l'arredo stradale preesistente. Gli oneri e le spese relative sono totalmente a carico del concessionario e garantiti dal deposito cauzionale, se obbligatorio.

Tutte le opere possono essere utilizzate solo dopo l'esito positivo del collaudo, se previsto.

E' comunque facoltà della Struttura competente la verifica dei requisiti dei materiali utilizzati per il riempimento degli scavi con prelievi in contraddittorio e con la successiva certificazione eseguita da laboratorio sperimentale autorizzato.

Qualora l'esecuzione delle opere concessionate non risultasse conforme alle condizioni sopra richieste e specificate, il concessionario assumerà l'obbligo di demolire o modificare le opere realizzate. Dovrà altresì sostenere le spese per la manutenzione in buono stato delle nuove opere oggetto della concessione, che sarà assicurata per tutta la sua durata. Si deve riconoscere all'Amministrazione concedente la facoltà d'eseguire direttamente a spese del concessionario, quando non vi fosse provveduto entro il termine stabilito, senza che occorran formalità amministrative o giudiziarie. Infine, qualora per esigenze di viabilità l'Amministrazione regionale o comunale intendesse compiere lavori stradali, la cui esecuzione rendesse necessario modificare spostare o rimuovere le opere oggetto di concessione, gli eventuali oneri derivanti saranno a carico del concessionario (suoi successori od aventi causa). Le caratteristiche della sagoma stradale e le sue pertinenze non devono subire alterazioni e la stabilità del corpo stradale deve essere garantita nel tempo. Se nonostante tutte le cautele e le norme di legge adottate dovessero verificarsi cedimenti o deformazioni del corpo stradale, il concessionario sarà sempre ritenuto responsabile di qualsiasi danno e, su semplice richiesta dell'Amministrazione concedente, dovrà intervenire tempestivamente al ripristino della carreggiata stradale danneggiata per tutta la durata della concessione.

In riferimento agli interventi sopra descritti, l'Amministrazione regionale non potrà essere ritenuta responsabile di eventuali danni e disagi derivanti dall'espletamento del servizio sgombero neve.

Attraversamenti e percorrenze con strutture sopraelevate.

Gli attraversamenti trasversali con strutture sopraelevate devono essere realizzati mediante sostegni posti fuori dalla carreggiata con distanze che consentano futuri ampliamenti della medesima e comunque ubicati, ove possibile, ad una distanza dal margine della strada uguale all'altezza del sostegno.

Negli attraversamenti trasversali sopraelevati deve essere garantita, rispetto al piano viabile e nel punto più depresso, una luce libera maggiore o uguale a cinque metri.

Le opere sopraelevate longitudinali (percorrenze) possono essere realizzate nelle fasce di pertinenza stradali ed i sostegni verticali devono essere ubicati al di fuori delle pertinenze di servizio ad una distanza dal margine della carreggiata uguale all'altezza del sostegno misurata dal piano di campagna più un franco di sicurezza non inferiore ad un metro e cinquanta. Quando le caratteristiche dei luoghi non consentono il rispetto delle distanze sopra indicate, la realizzazione dell'opera oggetto dell'occupazione sopraelevata longitudinale può essere autorizzata in deroga ma, in ogni caso, sempre fuori dalla carreggiata.

I sostegni verticali, se sono posizionati ad una distanza inferiore o eguale a dieci metri dal margine della carreggiata, devono essere adeguatamente protetti con l'installazione di guard-rails di tipologia omologata e di idonea lunghezza. Tali protezioni verranno prescritte nell'atto di concessione od autorizzazione e saranno a carico del concessionario.

Nel caso di installazione di gru da cantiere, il concessionario (suoi successori od aventi causa) deve sostenerne le spese per la manutenzione in buono stato per tutta la durata dell'autorizzazione. La gru da cantiere non deve in ogni caso ostacolare il transito veicolare e pedonale. Le traslazioni con carichi sospesi non devono interferire con la strada classificata regionale. Infine, al termine della giornata lavorativa, la gru dovrà essere lasciata in condizioni di sicurezza.

Le opere possono essere utilizzate solo dopo l'esito positivo del collaudo.

Gli impianti di pubblica illuminazione stradale, per la specifica funzione cui assolvono, non sono soggetti alle prescrizioni contenute nel presente articolo ma esclusivamente a quanto previsto nei singoli disciplinari.

Muri di sostegno e controripa.

Le costruzioni dei muri di sostegno sono soggette alle seguenti prescrizioni:

- a) i muri di sostegno devono avere andamento parallelo all'asse stradale e non presentare sporgenze;
- b) la loro struttura e le loro dimensioni devono essere tali da resistere alle azioni di calcolo, secondo quanto prescritto dalla vigente normativa tecnica;
- c) devono essere muniti di retrostante drenaggio;
- d) non devono essere, di norma, più alti del terreno da sostenere;
- e) non devono presentare corpi aggettanti oltre la loro facciavista;
- f) le acque provenienti dal terreno devono essere raccolte, regimentate e convogliate in idonea rete di raccolta;
- g) le parti terminali del muro devono essere adeguatamente raccordate alla scarpata.

Le istanze di concessione o di autorizzazione devono essere corredate del progetto firmato da un tecnico abilitato.

Occupazioni temporanee con ponteggi.

Le istanze per i ponteggi temporanei devono essere corredate di progetto firmato da un tecnico abilitato e di idonea documentazione fotografica per valutare l'occupazione della sede stradale soggetta al pagamento del canone se dovuto.

In particolare, devono essere rispettate, oltre alle norme del d.lgs 285/1992 e successive modificazioni e del D.P.R. 495/92 e successive modificazioni, le prescrizioni tecniche ulteriori che sono di volta in volta stabilite nei singoli disciplinari.

Per le opere e gli interventi non contemplati nel presente documento si applica quanto prescritto nei vari disciplinari di concessione.

Accessi e passi carrabili.

Accessi e passi carrabili.

Sono considerati accessi carrabili o pedonali, indipendentemente dalle loro modalità costruttive, quegli spazi identificabili fisicamente, attraverso i quali si costituisce un passaggio ed un transito tra la proprietà regionale e quella privata con limitazione dell'utilità pubblica dell'area derivante dall'azione di accedere.

Gli accessi carrabili devono essere individuati con l'apposito segnale (art. 46 del D.P.R. 495/1992 e successive modificazioni) a spese degli interessati, localizzati possibilmente nei tratti di strada in rettilineo in modo da consentire la più ampia visibilità della zona di svincolo e realizzati in modo da permettere un'agevole e sicura manovra d'immissione o di uscita dalla sede stradale. Sono imposte prescrizioni tecniche aggiuntive e limitazioni ulteriori per la tutela della sicurezza, se le caratteristiche dei luoghi, l'andamento planimetrico della strada od i flussi di traffico lo rendano necessario.

Gli accessi e le diramazioni devono essere costruiti con modalità tali da evitare l'apporto di materiale di qualsiasi natura e lo scolo delle acque sulla sede stradale.

Gli accessi vanno pavimentati per una lunghezza non inferiore a cinquanta metri a partire dal margine della carreggiata da cui si diramano (tappeto spessore cm. 5, autobloccanti o rinverditi), se muniti di cancello il manufatto dovrà aprirsi verso l'interno, deve essere installato ad una distanza non inferiore a cinque metri dalla linea della carreggiata o dal confine esterno dell'eventuale marciapiede. Nel caso in cui l'accesso sia utilizzato anche saltuariamente da veicoli di lunghezza superiore a cinque metri, il cancello deve essere arretrato di almeno dodici metri rispetto al margine della carreggiata.

Gli accessi carrabili di aree o di edifici per la sosta, aventi capacità non superiore a quindici posti auto devono avere, di norma, una larghezza minima di tre metri e cinquanta, quelli aventi capacità uguale o superiore a sedici posti auto, di norma, una larghezza minima di cinque metri, tale da consentire l'incrocio dei veicoli.

I passi carrabili aperti al transito di veicoli singoli o complessi di lunghezza superiore a cinque metri devono avere caratteristiche geometriche appropriate da determinarsi in funzione delle specifiche esigenze. Nel caso di transito sistematico e frequente, la larghezza del vano d'accesso non può essere inferiore a otto metri con corsie di marcia canalizzate.

Di norma i primi cinque metri degli accessi carrai dovranno essere in piano. Nel caso di accessi aperti al transito di veicoli singoli o complessi di lunghezza superiore a cinque metri, dovranno essere in piano almeno per i primi dodici metri.

Per gli accessi e le diramazioni stradali può essere disposta, a seconda della loro dimensione, ubicazione e quantità di traffico veicolare, la realizzazione di un'intersezione canalizzata secondo gli schemi e la disposizione della segnaletica verticale ed orizzontale stabiliti dal responsabile del procedimento.

Qualora l'accesso sia posto a servizio di lottizzazioni o di attività con considerevole afflusso di veicoli quali alberghi, discoteche, complessi industriali e commerciali, è a carico del concessionario l'onere per l'acquisto, la posa in opera e la manutenzione di tutta la segnaletica stradale necessaria per garantire la sicurezza della circolazione.

Per tutta la lunghezza dell'accesso deve essere costruita una cunetta doppia in calcestruzzo di centimetri 100 di larghezza e di centimetri 20 di spessore, alla cui conservazione deve provvedere il concessionario, che si assumerà l'obbligo d'effettuare lo spurgo della cunetta per permettere il libero deflusso delle acque, ed eviterà che queste abbiano a riversarsi sulla sede stradale.

Per migliorare la visibilità sul tratto stradale è consentita l'eventuale installazione di uno specchio parabolico, che deve in ogni caso essere ubicato al di fuori della sede stradale e che non deve creare ostacolo agli utenti stradali.

L'Amministrazione regionale non può essere ritenuta responsabile di eventuali danni e disagi derivanti dall'espletamento del servizio sgombero neve o da infiltrazioni provenienti dalla strada classificata regionale. Inoltre le caratteristiche della sagoma stradale e le sue pertinenze non devono subire alterazioni e la stabilità del corpo stradale deve essere garantita nel tempo. Se nonostante tutte le cautele e le norme di legge adottate dovessero verificarsi cedimenti o deformazioni del corpo stradale, il concessionario sarà sempre ritenuto responsabile di qualsiasi danno e, su semplice richiesta dell'Amministrazione regionale, dovrà intervenire tempestivamente al ripristino della carreggiata stradale danneggiata.

Ogni accesso destinato al passaggio di veicoli ai fini di transito o di ricovero è sempre autorizzato come "passo carrabile".

Distanze per l'apertura di accessi sulle strade extraurbane.

Nei tratti di strade extraurbane secondarie sono consentiti accessi privati ubicati a distanza non inferiore, di norma, a cento metri, misurata tra gli assi degli accessi consecutivi per ogni senso di marcia.

E' possibile derogare a tali distanze qualora, in relazione alla situazione dei luoghi, risulti particolarmente gravosa la realizzazione di strade parallele. Nei tratti di strada compresi all'interno di zone previste come edificabili o trasformabili dagli strumenti urbanistici generali od attuativi vigenti, possono essere previste le distanze stabilite dalle norme per i centri abitati.

Accessi parcheggi e disposizioni di manovra all'interno dell'area di parcheggio

Con la realizzazione di nuovi parcheggi e/o la sistemazione, nonché la riorganizzazione, di parcheggi esistenti, deve essere predisposta apposita area di manovra dei veicoli all'interno del parcheggio stesso. La manovra dei veicoli in uscita dal parcheggio alla Strada Regionale dovrà avvenire obbligatoriamente all'interno del piazzale, non sono consentite manovre in retromarcia sulla sede stradale.

Pubblicità stradale.

Definizioni.

Si considera "insegna" la scritta, luminosa per luce propria od indiretta, in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da un simbolo o da un marchio realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa.

Si definisce "preinsegna" la scritta in caratteri alfanumerici, ed eventualmente rappresentativa di simboli e di marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di cinque chilometri. Essa non può essere luminosa, né per luce propria né per luce indiretta.

Si qualifica "sorgente luminosa" qualsiasi corpo illuminato o insieme di corpi illuminati che diffondono luce, in modo puntiforme, lineare o planare, ad aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.

Si considera “cartello” quel manufatto bifacciale, supportato da idonea struttura di sostegno, che è finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente sia tramite sovrapposizione di altri elementi, utilizzabile in entrambe le facciate anche per immagini diverse, luminoso per luce propria o per luce indiretta.

Si definisce “palina pubblicitaria” quel manufatto in forma bifacciale supportato da idonea struttura di sostegno, utilizzabile in entrambe le facciate, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, installato solo all’interno dei centri abitati.

Si considera “cartello a libro” quel manufatto bifacciale fissato o ancorato direttamente al terreno finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici utilizzabile sulle due facciate per periodi di tempo limitato.

Si ritiene “prisma a base triangolare” quel manufatto bifacciale o trifacciale fissato o direttamente a parete o con propri supporti idonei, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici utilizzabile su tutte le facciate.

Si qualifica “manifesto” l’elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, posto in opera su strutture murarie o su altri supporti comunque diversi dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari.

Si ritiene “striscione, locandina e stendardo” l’elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, finalizzato alla promozione pubblicitaria di manifestazioni o spettacoli. Può essere luminoso solo per luce indiretta. Le locandine, se posizionate sul terreno, possono essere realizzate anche in materiale rigido.

Si denomina “impianto di pubblicità di servizio” qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell’ambito dell’arredo stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi o simili) e recante uno spazio pubblicitario.

Si qualifica “impianto di pubblicità o propaganda”, luminoso per luce propria o indiretta, qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità od alla propaganda sia di prodotti sia di attività e che non rientri nelle definizioni precedenti.

Dimensioni dei cartelli pubblicitari.

Fatto salvo quanto prescritto dai regolamenti comunali, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari, se installati sulle strade regionali dentro i centri abitati, non devono superare la superficie di sei metri quadrati, ad eccezione delle insegne di esercizio poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli che possono raggiungere la superficie di venti metri quadrati.

Fuori dal centro abitato, se i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari sono installati lungo o in prossimità delle strade, il limite di superficie di cui al punto precedente è ridotto a tre metri quadrati ad eccezione delle insegne poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli che possono raggiungere la superficie di dieci metri quadrati.

Caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari non luminosi.

I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati con materiale non deperibile e resistente agli agenti atmosferici.

Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate sia globalmente che nei singoli elementi.

Qualora le suddette strutture costituiscano manufatti la cui realizzazione e posa in opera è regolamentata da specifiche norme, l’osservanza delle stesse e l’adempimento agli obblighi da queste previste deve essere documentato prima del ritiro dell’autorizzazione all’installazione.

I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono avere sagoma regolare che, in ogni caso, non può essere quella di disco o di triangolo. L'eventuale uso del colore rosso non dovrà generare confusione con la segnaletica stradale.

Il bordo inferiore dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari deve essere, in ogni suo punto, ad una quota di due metri e venti rispetto a quella della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente.

Caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari luminosi.

Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari luminosi posti fuori e dentro i centri abitati, lungo od in prossimità delle strade, devono presentare una sagoma regolare e non possono avere luce né intermittente né di intensità luminosa superiore a centocinquanta candele per metro quadrato.

La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare ambulatori e posti di Pronto Soccorso.

Sia all'interno che all'esterno dei centri abitati nei casi di impianti pubblicitari a messaggio variabile dovranno pervenire i singoli bozzetti dei messaggi pubblicitari stessi. Qualora intervengano modifiche dei contenuti pubblicitari le stesse dovranno essere subordinate al rilascio di una nuova autorizzazione.

Preinsegne.

Le installazioni di segnaletica per indicazione a carattere commerciale, artigianale, industriale, turistico e comunque di interesse pubblico sono autorizzate se realizzate in conformità alle prescrizioni del D.lgs. 285/92 e successive modificazioni.

Gli impianti sono autorizzati a condizione che lo stesso palo possa contenere massimo sei frecce direzionali anche se installate a cura di soggetti diversi.

Lungo le carreggiate sono autorizzati esclusivamente sistemi informativi stradali ritenuti di interesse pubblico.

Insegne pubblicitarie.

Si intendono insegne pubblicitarie quei mezzi pubblicitari posti sulla facciata di fabbricati adibiti ad attività commerciale, artigianale, di servizi, ecc., non luminosi e luminosi.

Condizioni per l'installazione

L'installazione dei mezzi pubblicitari è autorizzata alle seguenti condizioni:

- a) che i medesimi siano collocati perpendicolarmente al senso di marcia dei veicoli, secondo le disposizioni dell'art.51 D.P.R. 495/1992 e successive modificazioni ed ad una distanza non inferiore ad un metro e cinquanta fuori dai centri abitati; all'interno dei centri abitati, se non diversamente consentito dai piani regolatori, a sessanta centimetri dal limite della carreggiata e comunque al di fuori del marciapiede;
- b) che siano installati parallelamente al senso di marcia dei veicoli in aderenza ai fabbricati, ovvero ad una distanza non inferiore ad un metro e cinquanta fuori dai centri abitati; all'interno dei centri abitati, se non diversamente consentito dai piani regolatori, a sessanta centimetri dal limite della carreggiata e comunque al di fuori del marciapiede.

Gli impianti che riportano una molteplicità d'indicazioni o messaggi unici di più attività sono autorizzati a condizione che l'installazione avvenga in un unico impianto di pubblicità o di propaganda.

Non è consentita l'installazione di mezzi pubblicitari in corrispondenza di incroci, curve o tornanti stradali.

Mezzi pubblicitari pericolosi.

I cartelli o gli altri mezzi pubblicitari che, per fatti naturali, difetto di costruzione, deterioramento o che per evento calamitoso possono costituire pericolo per la pubblica incolumità e/o per la sicurezza stradale, ovvero risultino illeggibili, possono essere rimossi. In tali casi viene informato il soggetto titolare del provvedimento affinché provveda al ripristino od alla sostituzione. Se la causa che ha dato luogo alla rimozione d'urgenza è imputabile a difetto di costruzione od a carenza di manutenzione, le spese sono poste a carico dell'interessato, salvo eventuali sanzioni ove ne ricorrano le condizioni.

Ogni parte del messaggio pubblicitario diversa dall'autorizzazione deve essere rimossa. In tal caso è inviata diffida ed, in caso d'inottemperanza alla medesima, si procede d'ufficio all'oscuramento del messaggio pubblicitario, fermo restando l'eventuale rimozione del mezzo.

Cartelli territoriali di pubblico interesse.

Lungo le strade regionali o in vista di esse è possibile autorizzare la messa in opera di cartelli territoriali di pubblico interesse.

In occasione di manifestazioni a carattere turistico, sportivo, politico o religioso organizzate o patrocinate da enti pubblici o comitati che perseguano identiche finalità, possono essere autorizzati, a carattere temporaneo, per una durata non superiore a trenta giorni, cartelli di segnaletica d'indicazione o d'indirizzo per flussi di utenza particolare.

ESENZIONI SPECIALI.

Si precisa che alla lettera l) del comma 4 dell'art. 14bis della legge regionale 11/2016, tra *“i collegamenti e i relativi pozzetti alla rete idrica, fognaria e alle condutture del gas GPL richieste dai privati non ad uso commerciale”*, sono da considerare esenti anche i collegamenti di quei fabbricati ad uso prevalentemente abitativo, quali i condomini, anche nel caso di presenza di attività commerciali ubicate nel medesimo fabbricato.

VERSAMENTO DEL CANONE.

Per le occupazioni temporanee o permanenti, fuori dai centri abitati, si provvede al pagamento del canone di cui all'allegato A della legge regionale 26/2006 e successive modificazioni, con le modalità indicate nell'atto di concessione, ad esclusione delle occupazioni di cui al comma 4 dell'art. 14bis.

DECLASSIFICAZIONI DELLE STRADE REGIONALI

La declassificazione di cui all'art. 4, comma 2, della legge regionale 26/2006 e successive modificazioni di tronchi di Strade Regionali e la contestuale consegna ai Comuni territorialmente competenti del tratto declassificato avviene:

- a seguito di nuove varianti o rettifiche delle Strade Regionali, a condizione che le stesse non alterano i capi saldi del tracciato originario;
- previo confronto con il Comune territorialmente competente relativamente ad eventuali interventi lungo il tratto di strada oggetto di declassificazione, da ricomprendere all'interno della progettazione della nuova variante e/o rettifica del tracciato della Strada Regionale;

- con la formale consegna del vecchio tracciato, ai Comuni territorialmente competenti a far data della comunicazione, da parte della Struttura Regionale competente, di approvazione, con provvedimento dirigenziale, del certificato di collaudo o di regolare esecuzione delle opere.